



m_clg 01514602100		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO		
N. 8081	11 GIU. 2015	
UOR P. No. 100	CO	MJO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Procura della Repubblica

Presso Il Tribunale Ordinario Di Milano

Milano 10 giugno 2015

Ai Sigg.ri

DIRETTORI GENERALI
 ASL CITTA' DI MILANO
 ASL MILANO 1
 ASL MILANO 2
 DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE MEDICA
 ASL CITTA' DI MILANO
 ASL MILANO 1
 ASL MILANO 2
 QUESTORE DI MILANO
 COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI MILANO
 COMANDANTE PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MILANO
 COMANDANTI POLIZIE LOCALI COMUNI DEL CIRCONDARIO
 COMANDANTE POLIZIA LOCALE MILANO
 DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO MILANO
 COMANDANTE CORPO FORESTALE DI MILANO
 SINDACO COMUNE MILANO
 SINDACI DEI COMUNI CIRCONDARIO MILANO

e p.c.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
 PROCURATORI DELLA REPUBBLICA AGGIUNTI
 COORDINATORE DIPARTIMENTO SDAS
 SOSTITUTI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA
 PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA
 RESPONSABILI ALIQUOTE DI P.G.

**OGGETTO: DIRETTIVA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO IN
TEMA DI TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA':
ACCERTAMENTO DEI REATI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL GAS
COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E SIMILARE.**

PREMESSA

La presente direttiva revoca e sostituisce le precedenti direttive in materia.

L'elevato numero dei casi di intossicazione da monossido di carbonio e degli incidenti domestici derivanti dall'uso di gas combustibile, distribuito attraverso reti o in bombole, che si registrano sul territorio del circondario del Tribunale di Milano, impone la necessità di adottare delle linee guida da indirizzare alla polizia giudiziaria operante sul territorio, al fine di garantire l'uniformità dell'azione investigativa ed assicurare una risposta efficace a fenomeni spesso aventi tragiche conseguenze e frequentemente evitabili mediante l'adozione di elementari regole di prudenza.

L'attività di accertamento e punizione delle condotte penalmente rilevanti connessa all'incauta realizzazione, manutenzione e conduzione degli impianti funzionanti a gas combustibile per uso domestico e similare, concorre ad assicurare un'efficace opera di prevenzione generale, per evitare il verificarsi di infortuni e disastri.

Sarà dunque cura delle Autorità e degli Enti in indirizzo predisporre ed uniformare l'attività dei propri organi di polizia giudiziaria in modo che siano osservati gli adempimenti e le cautele di seguito indicati nell'espletamento del servizio sul territorio, ogniqualvolta sorga il sospetto della commissione dei reati di cui in oggetto.

1 QUADRO NORMATIVO.

La disciplina attualmente vigente è costituita dalla **legge 06/12/1971 n. 1083** ("*Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile*") e dalle regole specifiche per la buona tecnica e salvaguardia della sicurezza richiamate dagli artt. 1 e 3 della stessa legge e pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione, in tabelle denominate UNI.

Si richiamano altresì:

- **D.P.R. 15 novembre 1996 n. 661** (regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas), per quanto attiene i requisiti di sicurezza delle

apparecchiature a gas con particolare riferimento alle norme UNI-EN armonizzate, immediatamente applicabili ed emesse ai sensi della predetta direttiva o, in mancanza di queste, ai requisiti essenziali elencati nell'allegato I del DPR 661/96, nonché dai seguenti atti normativi:

- **Legge 09.01.1991 n. 10** “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- **Decreto Presidente della Repubblica n. 412/1993** “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 c. 4 della L. 10/91”;
- **Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551** “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”;
- **D.l.vo 19 agosto 2005, n. 192** “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia “ G.U. n.222 del 23/09/2005 S.O. n. 158;
- **DPR 74 del 16 aprile 2013** “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013 n.149; esso di fatto lo ha sostituito negli aspetti legati alla manutenzione e ai controlli di efficienza degli impianti termici.
- **D.M. N. 37/2008** del Ministero Sviluppo Economico “Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

Il D.M. n. 37/2008 non liberalizza l'attività in materia e contiene, come già previsto dall'art. 2 della legge 5/3/1990 n. 46, un'espressa riserva per cui l'attività sugli impianti sopra descritti è attribuita alle imprese iscritte nel registro delle imprese, previsto dal DPR 7/12/1995 n. 581, o nell'albo delle imprese artigiane, previsto dalla legge 8/8/1985 n. 443, sempreché l'imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico di tali imprese siano in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 4 del decreto in parola.

Il responsabile tecnico dell'impresa svolge la sua attività presso una sola impresa e la sua qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Le imprese che intendono svolgere le

attività sugli impianti sopra descritti presentano una dichiarazione di inizio attività, secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 7/8/1990 n. 241, ed indicano quali attività intendono svolgere, specificando gli impianti di riferimento e inoltre dichiarano il possesso dei requisiti tecnico - professionali richiesti per i lavori da realizzare.

Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia dei lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti sopra descritti.

Tutte le citate imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico - professionali, hanno diritto ad ottenere un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 11/6/1982 e che è rilasciato dalle competenti Commissioni provinciali per l'artigianato o dalle competenti camere di commercio.

2 LA LEGGE N. 1083 DEL 6/12/1971

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 1083/ 1971 dispongono quanto segue:

- tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari, devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza (art. 1);
- i gas combustibili, ad uso domestico ed uso simile che non hanno odore proprio, devono essere odorizzati dalle aziende distributrici o produttrici (art. 2);
- i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti, compresa l'odorizzazione del gas realizzati secondo le norme UNI ed UNI-CIG (pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione), si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza; le norme UNI ed UNI-CIG sono approvate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato [M.I.C.A.] (art. 3);

L'art. 5 della medesima legge punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro 103 a euro 2065 i realizzatori, gli installatori, gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che:

- * non siano realizzati attenendosi ai canoni di sicurezza dettati dall'art. 1;
- * siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e simile che non sia dotato, fin dalla distribuzione in condotte o bombole, di un odore caratteristico e sufficiente a riconoscerne le eventuali perdite prima che si creino condizioni di pericolo;

* non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione convenzionale UNI - CIG.

La norma in parola introduce una contravvenzione la cui norma di dettaglio, integratrice del precetto penale, si individua nelle norme UNI, le quali, se ottemperate integralmente, sono garanzia ampiamente sufficiente del canone della buona tecnica per la sicurezza, richiamato dall'art. 1.

Una lettura congiunta della legge 1083 del 1971 e delle norme tecniche dalla stessa richiamate (norme UNI), rende evidente che il legislatore, con il termine "realizzazione", pur riferendosi letteralmente alla "realizzazione" di materiali, apparecchi, installazioni, impianti, ecc., intesa in senso lato, ha voluto riferirsi anche al mantenimento in sicurezza ed efficienza dell'impianto.

Tale lettura infatti consente di estendere anche al manutentore la responsabilità per la violazione delle norme tecniche richiamate dall'art. 3 L. 1083/71.

La contravvenzione non richiede una speciale qualifica soggettiva in capo all'autore materiale, il dettato della legge non riguarda esclusivamente il solo operato degli installatori - manutentori, degli apparecchi e impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico che posseggono i requisiti professionali di cui al D.M. 37/08, ma riguarda anche una pluralità di soggetti fra i quali gli utilizzatori - conduttori degli impianti, attesa la riferibilità anche a loro delle norme UNI.

Infatti, da un lato, la legge 1083/1971 (che all'art. 5, nei riguardi dei trasgressori, usa il termine "**chiunque**") e le norme UNI non escludono la riferibilità agli utilizzatori della trascuratezza delle norme specifiche per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza; e, dall'altro lato, soggetti diversi dagli installatori qualificati possono avere realizzato in proprio detti impianti, o omesso di verificare e/o sottoporre a verifica di sicurezza, contravvenendo le norme UNI che, di norma, riservano alle case costruttrici ed a tecnici qualificati ex D.M. 37/08 una determinata tipologia di interventi operativi, di installazione e di manutenzione.

Poichè la prescrizione del reato è di soli quattro anni (come per tutte le contravvenzioni, ex art. 157 c.p.), ed in caso di interruzione della prescrizione - per il compimento di atti propulsivi del procedimento - non può comunque superare i cinque anni, l'accertamento del reato deve essere particolarmente celere. Infatti le denunce tardive, oltre ad essere inutili sul piano della prevenzione generale, spesso appaiono vanificate anche a seguito dell'instaurazione del processo, dove anche l'avvenuta condanna penale in primo grado resta sostanzialmente priva di effetti, ove la stessa venga annullata nel giudizio di appello per intervenuta prescrizione.

A ciò si aggiunga che spesso tali reati vengono accertati molti anni dopo la loro commissione, risalente all'epoca di installazione dell'impianto a gas, con la conseguenza che a volte essi risulteranno già estinti per intervenuta prescrizione ancor prima del loro accertamento. Si capisce quindi l'importanza di procedere nell'immediatezza alla verifica dell'epoca di installazione dell'impianto, acquisendo la relativa documentazione, non solo per consentire di verificare se sia intervenuta o meno l'estinzione del reato, ma anche al fine di evitare che l'indagato, nelle more degli accertamenti in questione, possa preconstituire documentazione falsa o occultare o distruggere quella vera, al fine di far apparire un'epoca di installazione dell'impianto anteriore a quella reale, e far maturare anzitempo la già breve prescrizione del reato.

Poiché nel caso di specie è applicabile l'istituto dell'oblazione ai sensi dell'**art. 162 bis c.p.**, qualora il contravventore rimuova le conseguenze dannose o pericolose del reato, eliminabili da parte sua, potrà essere ammesso a tale istituto attraverso il pagamento di una somma pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista per detta contravvenzione, con conseguente estinzione del reato. Sarà quindi opportuno informare da subito il contravventore della disponibilità da parte sua di una tale opzione.

L'attività di installazione – manutenzione degli impianti funzionanti a gas è riservata esclusivamente ad operatori e professionisti del settore abilitati ex lege. Proprio per la delicatezza della tecnologia in materia di gas ed il rischio sociale che potrebbe derivare da errati ed incauti interventi sugli impianti, il legislatore riserva (dapprima con gli articoli 2 e 3 della legge 5/3/1990 n. 46 ed oggi con gli articoli 3 e 4 del D.M. del Ministro dello Sviluppo Economico del 22/1/2008 n. 37) soltanto agli **iscritti nell'albo degli installatori istituito presso le Camere di Commercio** (ex art. 3 DM 37/2008, le imprese abilitate all'installazione degli impianti a gas devono essere iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane) ed agli **operatori specializzati del settore gas** gli interventi sui predetti impianti, vietando espressamente lo svolgimento di tali attività al comune cittadino il quale, pertanto, in tale materia non può improvvisarsi tecnico e installare o compiere attività di manutenzione.

Al termine di ogni operazione di manutenzione, il manutentore deve provvedere alla rimessa in servizio dell'apparecchiatura secondo quanto previsto dalla norma UNI 7129-2008 parte 4 oppure, nell'ipotesi di intervento manutentivo che preveda la Dichiarazione di avvenuta manutenzione” “DAM” (rapporto di controllo tecnico redatto dal manutentore, da trasmettere all'Autorità competente) ai sensi del **DPR 74 del 16 aprile 2013**, effettuando i controlli di sicurezza previsti nel modello allegato alla **D.g.r. X/1118 del 20/12/2013 (Regione Lombardia)**.

Qualora una o più prove eseguite, previste dalla norma o nell'allegato rapporto di manutenzione (DAM), dovessero risultare negative, l'impianto **non** deve essere rimesso in servizio.

Al termine di ogni manutenzione il rapporto di manutenzione va redatto in duplice copia (una per il conduttore dell'impianto ed una per il manutentore).

Nel caso in cui l'impianto non possa funzionare, il manutentore, al fine di trasmettere un'esatta percezione del pericolo al conduttore-responsabile dell'impianto, compilerà la **prescrizione** nella quale verrà chiaramente riportato che l'impianto è pericoloso e che pertanto non dovrà essere rimesso in servizio sino all'eliminazione dei problemi riscontrati; il conduttore dell'impianto dovrà attenersi a quanto prescritto.

Se il manutentore non adotta tali cautele ed attesta falsamente l'esito positivo della manutenzione, potrà essere chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 481 c.p.

E' purtroppo noto come in caso di fuga di gas, o comunque di difettoso funzionamento degli impianti – apparecchiature alimentati a gas ed a seguito dell'accumulo di gas infiammabile all'interno dei locali ove dette apparecchiature sono installate, si possano verificare esplosioni o scoppi tali da provocare veri e propri incendi ed in taluni casi crollo di costruzioni di interi edifici.

In tali casi, ove si accerti che l'incendio o il crollo sono stati cagionati da una condotta negligente, imprudente o imperita di determinati soggetti (es: installatore, manutentore, proprietario, conduttore dell'appartamento, ecc.) o dalla inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, tra le quali rientrano naturalmente anche le prescrizioni tecniche richiamate dalla L. 1083/71, detti soggetti potranno essere chiamati a rispondere del reato di incendio colposo o crollo colposo (art. 449 c.p.).

Anche il rilascio, da parte del titolare dell'impresa installatrice, di una dichiarazione non veritiera di conformità degli impianti realizzati, comporta profili di responsabilità per il dichiarante ex art. **483 c.p.**: la dichiarazione di conformità è infatti destinata ex art. 9 del D.M. 37/2008 ad essere depositata nel Comune ed essere impiegata dal sindaco ai fini delle valutazioni necessarie per il rilascio del **certificato di abitabilità o di agibilità**.

Nei casi in cui la legge prevede il rilascio della dichiarazione di conformità, laddove si accerti che questa risulti non veritiera e che sia stata impiegata per il perfezionamento di un atto amministrativo del Comune o di un'altra autorità pubblica, potrà ricorrere la citata ipotesi di reato.

In tal caso gli organi accertatori provvederanno, con la c.n.r. relativa alla violazione dell'art. 5 L. 1083/1971, anche a deferire l'installatore indagato per la fattispecie di cui all'art. **483 c.p.**, allegando la copia della falsa dichiarazione di conformità, nonché quella dell'atto amministrativo conseguente e pertinente alla falsa dichiarazione.

3 FATTORI DI RISCHIO

L'attività relativa all'accertamento di reati connessi all'uso del gas per uso domestico, ha permesso di riscontrare che i fattori di rischio più ricorrenti negli impianti domestici sono connessi ai seguenti requisiti di sicurezza:

- ▲ l'efficienza dei camini, delle canne fumarie ed il corretto tiraggio delle apparecchiature;
- ▲ la corretta ventilazione dei locali ove sono installate le apparecchiature;
- ▲ lo stato di manutenzione delle apparecchiature avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia ed ai parametri fissati dalle norme UNI vigenti;
- ▲ l'idoneità dei locali ove sono installate le apparecchiature;
- ▲ la corretta realizzazione, manutenzione e tenuta degli impianti di adduzione del gas;
- ▲ la detenzione, movimentazione e collegamento delle bombole contenenti GPL che alimentano gli impianti e/o le singole apparecchiature.

Una stima ufficiosa e prudente, derivante dall'attività di Polizia Giudiziaria svolta sino ad oggi, permette di rilevare che il maggior numero di installazioni di impianti, alimentati a gas per uso domestico e similare negli appartamenti visitati, ha delineato cause strutturali tali da costituire pericolo grave per la sicurezza delle persone ivi dimoranti, individuabili: **a)** nell'inefficienza dei camini, delle canne fumarie o dei sistemi alternativi di evacuazione dei prodotti della combustione previsti dalle regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza (attualmente norma UNI 7129/2008 parte 3 resa cogente ai sensi della legge con D.M. Del 13/08/2009); **b)** nell'insufficiente o assente ventilazione dei locali ove sono installate le apparecchiature funzionanti a gas a camera aperta (norma UNI 7129/2008 parte 2); **c)** nell'obsolescenza o il degrado degli impianti per carenza di manutenzione (norma UNI 7129/2008 parte 4); **d)** nell'ubicazione delle apparecchiature a gas a camera aperta in locali inadatti per dimensioni e/o destinazione d'uso quali bagni, camere da letto e monolocali, ovvero in un vano unico adibito indifferentemente a luogo di soggiorno, pernottamento, preparazione e assunzione di cibi freddi/cotti (norma UNI 7129/2008 parte 2); **e)** nella non conforme realizzazione degli impianti di adduzione gas all'interno degli alloggi alle norme specifiche di buona tecnica ovvero, alla mancata tenuta del gas nelle tubazioni, con conseguente grave pericolo di esplosione o a causa di elementi, raccordi, giunzioni male assemblati, passaggi fra solette e/o pareti e intercapedini mal realizzati, utilizzo di materiali, nella realizzazione degli impianti di adduzione gas, non consentiti e/o riciclati da vecchi impianti (norma UNI 7129/2008 parte 1).

A tal proposito è utile porre in rilievo la norma UNI 11137, resa cogente dal **D.M. 27 MARZO 2006, pubblicato su S.O. n. 97 alla G.U. n. 89 del 15 aprile 2006**, che impone, in capo ai proprietari e/o utilizzatori degli impianti funzionanti a gas, l'obbligo della verifica, almeno decennale, della tenuta dell'impianto interno di adduzione secondo la metodologia individuata dalla norma stessa.

La mancata – omessa verifica dell'impianto, secondo la predetta norma tecnica, integra la contravvenzione di cui all' art. 5 della L. 1083/71.

4 ATTIVITÀ ORDINARIA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

L'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia 9/10/95 n° 3815, finalizzata alla conoscenza dei fenomeni di intossicazione da ossido di carbonio e degli incidenti derivati da impianti ed apparecchi di combustione installati negli edifici prevede:

- a carico di tutti i professionisti sanitari, un obbligo di comunicazione all'ASL competente dei casi sospetti o accertati, di cui vengono a conoscenza, di intossicazione da monossido di carbonio o di incidenti connessi all'uso di impianti o apparecchi di combustione (con l'eccezione degli incidenti verificatisi in ambienti di lavoro);
- lo stesso obbligo di comunicazione sopra descritto, per i direttori dei laboratori ospedalieri ed extra-ospedalieri di analisi mediche a scopo diagnostico in cui siano state eseguite analisi che evidenziano concentrazioni di carbossiemoglobina anomale o clinicamente sospette per intossicazione da ossido di carbonio (concentrazione di HbCO nel sangue superiori al 10 per cento);
- lo stesso obbligo per i Sindaci, le Autorità di pubblica sicurezza, i responsabili delle aziende energetiche locali che accertino gli incidenti sopra descritti.

Le aziende sanitarie locali, ed i Comuni dispongono controlli e verifiche sugli impianti anche di propria iniziativa adottando, ove necessario, i conseguenti provvedimenti atti ad eliminare gli eventuali rischi o irregolarità accertate.

In proposito, circa l'obbligatorietà d'intervento in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas per uso domestico e similare, si rammenta che il D.M. 37/08, recante norme in materia di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, nella sostanziale sostituzione della Legge 46/90 (recante norme per la sicurezza degli impianti;) non ha abrogato gli artt. 8 – 14 - 16 di quest'ultima, per espressa volontà del legislatore, pertanto, rimane vigente quanto disposto in materia di verifiche sugli impianti dall'art. 14 della Legge 46/90 ovvero: *"1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, **i Comuni**, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15"* a chiarimento di dubbi interpretativi dell'articolato è intervenuta una circolare del Ministero dell'Industria (circolare del 27 marzo 1998, n. 3439/C) che ha ribadito l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dalla Legge

46/90 (ora D.M. 37/08) in via generale in capo all'Ente (Comune) che, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali è chiamato a verificare l'abitabilità e l'agibilità degli edifici adibiti ad uso civile e degli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed agli altri usi.

L'attività di controllo ordinaria si sviluppa mediante l'utilizzo dell'ispezione amministrativa degli impianti alimentati a gas nei luoghi ove questi risultano installati.

Qualora necessiti l'accesso nella privata dimora, si darà preventivo avviso al proprietario.

Quando il controllo concerne interi stabili, nei cui appartamenti si sospetti la presenza di impianti e installazioni di apparecchiature alimentate a gas, non conformi alla normativa vigente e, pertanto, pericolosi per la sicurezza degli utenti, è opportuno operare d'intesa con l'amministrazione dello stabile, previo adeguato avviso agli abitanti dei singoli appartamenti.

L'inosservanza dell'ordinanza del Sindaco, con la quale si ingiunga di eseguire adeguata manutenzione agli impianti alimentati a gas, al fine di garantirne il sicuro ed efficiente funzionamento, è soggetta a sanzione amministrativa ex art. 7bis comma 1 bis del D.l.vo 18/08/2000 n. 267.

La materia riguardante l'emissione di Ordinanza da parte del Comune è regolata dal T.U Enti Locali: nel caso in cui il Comune riceva la segnalazione dalla ASL o dall'Ispettore degli impianti termici, incaricato dei controlli dall'ENTE, circa le criticità rilevate sugli impianti funzionanti a gas, predisponde l'Ordinanza e ne verifica il rispetto e l'attuazione (osservanza nei termini, sanzioni e sanzioni accessorie: sospensione *de plano* dell'erogazione del gas con procedura ex art. 23 comma 2° deliberazione n° 40/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel caso di inosservanza dell'ordinanza), mediante il personale della ASL, nel caso in cui da detto Ente sia pervenuta la segnalazione, o della POLIZIA LOCALE, titolare di un potere di accertamento generale, qualora la verifica sia conseguente all'attività dell'Ispettore della Combustione.

Nell'ottica di un' auspicabile collaborazione fra Enti, che non deve mai venire meno, già richiamata da questa Procura, in precedenti direttive, il Comune potrà richiedere, trattandosi di specifiche competenze, l'ausilio delle ASL (dipartimenti territoriali di prevenzione) o degli Ispettori degli impianti termici, per il segmento tecnico di loro competenza, nelle attività di accertamento e controllo effettuate dalla Polizia Locale.

Nell'ambito di richieste di intervento dell'ASL da parte dei Comuni per l'accertamento dell'idoneità di alloggio, ovvero in tutte le attività di intervento programmate e programmabili, è opportuno che il Comune richieda preventivamente al conduttore dell'alloggio oggetto dell'accertamento, l'esibizione della dichiarazione di conformità o verifica di rispondenza alla regola dell'arte dell'impianto del gas previsti dal D.M. 37/08, prima dell'intervento ispettivo, avvisando l'interessato che la mancata esibizione della documentazione richiesta nei tempi indicati comporta,

in caso di riscontrate criticità dell'impianto, la cessazione della fornitura del gas da parte dell'azienda distributrice su disposizione dell'organo di P.G. all'atto dell'ispezione.

La Polizia Giudiziaria, nei casi in cui necessiti una specifica competenza, può altresì avvalersi, ex art. 348 comma 4 c.p.p., di persone idonee, da individuarsi in figure professionali operanti nell'area tecnica di riferimento, quali Ausiliari di P.G..

5 INTERVENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA URGENTE E INDIFFERIBILE PER RAGIONI DI INCOLUMITÀ PUBBLICA E IN CASO DI INCIDENTE MORTALE PER PRESUNTA INTOSSICAZIONE ACUTA, PROVOCATA DA INALAZIONE DI MONOSSIDO DI CARBONIO, O DI ESPLOSIONE CAUSATA DALL'USO DI GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO ED USI SIMILARI.

In caso di incidente mortale per presunta intossicazione acuta da monossido di carbonio, o in ogni caso di esplosione causata dall'impiego di gas combustibile per uso domestico ed usi similari e nel caso in cui si realizzino le fattispecie penali previste e punite dagli articoli 449 (incendio o altro disastro colposo), 589 (omicidio colposo), 590 (lesioni personali colpose) c.p. come conseguenza della violazione della legge 6/12/1971 n. 1083, dovrà essere adottato il sequestro penale del misuratore del gas e di tutto l'impianto a valle di esso, apparecchiature, camini e/o canne fumarie comprese.

In caso di esplosione dovuta alla fuoriuscita di gas combustibile, l'organo di PG, intervenuto nell'immediatezza del fatto, dovrà darne avviso alla Stazione Sperimentale per i Combustibili Laboratorio Gas, (viale A. De Gasperi 3 - 20097 San Donato Milanese, laboratori: via Galileo Galilei, 1 - 20097 San Donato Milanese, tel. +39 02 516041 - fax +39 02514286, email: mail@ssc.it) affinché i tecnici del citato laboratorio, che all'uopo verranno nominati ausiliari di PG, procedano al prelievo ed al campionamento del gas immesso in rete o, qualora ve ne sia residuo, nei bidoni trasportabili di GPL (bombole), per le successive analisi riguardanti l'odorizzazione per l'eventuale accertamento della fattispecie prevista dall'art. 2 della legge 1083/71.

Qualora l'esplosione avvenga in un orario in cui vi sia l'indisponibilità del citato personale, tale procedura dovrà essere effettuata successivamente nel più breve arco di tempo. L'organo di P.G. procedente, in questi casi, non dovrà consentire che le aziende erogatrici del gas manomettano parti d'impianto od asportino il misuratore del gas ad esso pertinente. L'intervento di tali aziende dovrà limitarsi esclusivamente alla sospensione, eventualmente temporanea, dell'erogazione del gas all'alloggio interessato, al fine di evitare ulteriori situazioni di pericolo ed al compimento di attività tecniche richieste per motivi di sicurezza dai Vigili del Fuoco e/o dalla Polizia Giudiziaria

intervenuta. Quanto sopra si rende necessario per non alterare lo stato dei luoghi al fine di consentire le successive indagini tecniche.

Su disposizione dell'organo di Polizia Giudiziaria procedente, le aziende distributrici provvederanno all'interruzione della fornitura del gas nell'alloggio o presso lo stabile interessato dal sinistro: il provvedimento ha ovviamente una mera finalità di sicurezza, sovrapponibile al sequestro qualora si determini un evento dannoso, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Al fine di assicurare le fonti di prova, qualora l'alloggio nel quale si è verificato il sinistro rimanga disabitato, dovrà essere sottoposto a sequestro.

Sovente, il sequestro dell'impianto è un sequestro presso terzi essendo, allo stato, ignoto l'autore del reato, in questo caso il verbale va redatto:

- a carico del conduttore dell'impianto (o di altro occupante stabilmente l'alloggio);
- in forma descrittiva con menzione analitica dei motivi per i quali si procede al sequestro;
- menzionando le normative che si assumono violate;
- indicando le cautele adottate per assicurare le fonti di prova;
- Indicando la persona nominata custode delle cose sottoposte a sequestro, che verrà informata dei doveri derivanti da tale nomina.

Inoltre *“nel caso in cui abbia proceduto a sequestro, la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque **non oltre le 48 ore**, al PM del luogo dove il sequestro è stato eseguito”* (art. 355 co. 1 cpp), per la necessaria convalida (la trasmissione del relativo verbale oltre il termine di 48 ore dall'effettuazione dell'atto, determinerà l'impossibilità di convalidare l'atto medesimo).

Ai sensi dell'art. 253 cpp il sequestro si giustifica se il bene appreso (corpo del reato o cosa pertinente al reato) è *“necessario per l'accertamento dei fatti”*. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo *“sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo”*. E' evidente che in tutti i casi di intossicazione da CO, o comunque di difettosa installazione di impianti a gas per uso domestico, il sequestro penale dell'impianto a gas è di norma sempre giustificato, trattandosi di *“cosa mediante la quale il reato è stato commesso”*, necessaria per l'accertamento dei fatti.

Nel caso di diniego di accesso nell'abitazione, se non è possibile utilizzare lo strumento della perquisizione (ex art. **352 cpp**) potrà essere richiesto al Sostituto Procuratore di turno il decreto di ispezione dell'appartamento, che sarà notificato all'occupante dell'appartamento prima di procedere all'ispezione (art.**246 c.p.p.**). Tuttavia la p.g. potrà accedere ai locali anche con la forza (eventualmente con l'ausilio di personale dei VV.FF per rimuovere eventuali ostacoli fissi), in tutti i casi in cui vi sia la necessità di impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori (**art. 55**

cpp): ad es. perché, in presenza di una intossicazione da CO, vi siano ragionevoli motivi per ipotizzare che le cause dell'intossicazione non siano state rimosse. In ogni caso dovrà essere avvertito telefonicamente il Sostituto Procuratore di turno, in modo da valutare con il medesimo l'effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano la violazione al diritto costituzionalmente garantito all'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.).

Si rammenta che i P.M. del VI Dipartimento hanno una costante reperibilità telefonica, con turno settimanale.

In tutti i casi di intossicazione acuta da CO, o comunque di incidenti con conseguenze mortali, la redazione del verbale di accertamenti urgenti (ex art. 354 cpp) rivestirà particolare importanza ai fini delle indagini e dell'eventuale dibattimento; nel verbale, redatto in forma descrittiva, dovranno essere inclusi:

- i rilievi fotografici;
- i rilievi tecnici: temperatura esterna-interna, presenza di gas nell'ambiente e sua misurazione, condizioni meteo;
- descrizione delle apparecchiature a gas, verificando se le stesse abbiano smesso di funzionare da poco tempo;
- riportare la lettura del misuratore gas se esistente;
- le misurazioni del locale;
- descrivere eventuali medicinali in uso al/ai deceduti .

Si noti peraltro che, ai sensi dell'art. 356 cpp: *“il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 [perquisizioni] e 354 [accertamenti urgenti, sequestro]...”*, e che, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cpp, *“nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”*: si raccomanda di non omettere tale avviso, al fine di evitare questioni in tema di nullità ed inutilizzabilità degli atti compiuti, con grave pregiudizio per l'attività di indagine.

Ciò non significa che la p.g. operante sia tenuta ad attendere l'arrivo del difensore prima di dare inizio alle operazioni, ma solo che dovrà dare all'indagato l'avviso di cui sopra. Al fine di evitare possibili contestazioni, si raccomanda quindi di dare conto nel verbale di accertamento, di perquisizione, o di sequestro, sottoscritto dall'interessato, di aver fornito al medesimo l'avvertimento in ordine alla facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Nei confronti dell'indagato si dovrà redigere il verbale di identificazione, elezione di domicilio, invito a nominare un difensore di fiducia, e tutte le informazioni sul diritto di difesa, previste per legge.

Si raccomanda inoltre, specialmente nei casi di intervento nell'immediatezza del fatto, di procedere senza ritardo alla verbalizzazione di sommarie informazioni (s.i.) da parte delle persone informate dei fatti.

La raccolta delle prime informazioni avverrà anzitutto presso chi ha effettuato i soccorsi: vicini di casa, conoscenti, personale del 118. E' importante verbalizzare :

- *La ricostruzione delle ultime ore precedenti l'incidente;*
- *La posizione nella quale è stata rinvenuta la vittima;*
- *Verificare se l'apparecchiatura dalla quale si sono sprigionate le esalazioni venefiche era in funzione;*
- *Verificare le abitudini del deceduto (di particolare importanza nelle esplosioni).*

(Ovviamente, qualora emergano chiari **indizi di reità**, la verbalizzazione andrà sospesa e la persona dovrà essere avvisata della sua qualità di indagato ex art. 63 c.p.p.: comunque la stessa potrà rilasciare spontanee dichiarazioni).

Al termine delle operazioni, le Aziende ASL del circondario ovvero le altre autorità competenti intervenute, invieranno in un unico plico a questo Ufficio gli atti formati da:

- 1) il referto medico redatto dai medici operanti nelle strutture sanitarie intervenuti, che segnali l'ingestione di monossido di carbonio o la presenza di ustioni o di lesioni attribuibili o riferite al cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature alimentate a gas;
- 2) i verbali di sopralluogo, accertamenti urgenti, e sequestro (dell'apparecchiatura e dell'impianto alimentato a gas, pericolosi per la salute delle persone);
- 3) la notizia di reato con la denuncia per la violazione degli articoli 1, 3 e 5 della legge n. 1083/71 e l'indicazione della/e norma/e UNI violata/e nei confronti degli installatori e/o dei manutentori dei predetti apparecchi alimentati a gas;
- 4) gli elementi per l'identificazione del responsabile del reato (proprietario / installatore / manutentore, ecc.) o, ove possibile, il verbale di identificazione redatto nei confronti del medesimo;
- 5) l'indicazione dell'epoca di realizzazione dell'impianto e di installazione delle apparecchiature ed eventualmente degli interventi di manutenzione e/o trasformazione succedutisi;
- 6) l'eventuale verbale di dissequestro dell'apparecchio alimentato a gas, qualora venga successivamente adeguato alle norme di legge vigenti e corredato, ove prescritta, della dichiarazione di conformità ex art. 7 del D.M. n. 37/2008; le verifiche della conformità dovranno essere effettuate dall'autorità di controllo. In particolare, nel caso in cui vengano accertate violazioni della legge n. 1083/71, le autorità di controllo sequestreranno le apparecchiature e gli impianti

alimentati a gas, affidando gli stessi in giudiziale custodia al possessore (apponendovi eventualmente i sigilli), accentrando direttamente presso sé medesime le richieste di dissequestro, e provvedendo direttamente al dissequestro nel caso in cui, all'atto della convalida del sequestro, il magistrato titolare lo abbia contestualmente autorizzato subordinatamente alla messa in sicurezza dell'impianto. In nessun caso dovrà essere dissequestrato l'impianto prima dell'espletamento dei necessari rilievi tecnici e strumentali, che potranno essere effettuati anche a norma dell'art. 346 c.p.p. ("Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità", ad es. prima del decorso di tre mesi previsti dall'art. 124 c.p. per la presentazione dell'eventuale querela proposta dalla parte lesa);

7) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati (art. 7, D.M. n.37/2008), ed ogni altro documento a corredo delle apparecchiature a gas;

8) l'accertamento dell'iscrizione dell'installatore al relativo albo secondo quanto disposto dall'art. 3 (e 4) del D.M. n. 37/2008;

9) la visura della Camera di Commercio relativa alla ditta installatrice.

A conclusione delle indagini, la P.G. delegata consegnerà al P.M. l'annotazione contenente tutti gli elementi utili per le valutazioni del caso, le generalità complete di tutti i possibili responsabili, i verbali delle operazioni compiute, le acquisizioni in rigoroso ordine cronologico, la menzione dei passi più significativi delle s.i. assunte nel corso delle indagini e le conclusioni recanti l'indicazione della normativa che si assume violata o di riferimento, allegandola integralmente o parzialmente.

Copia degli atti e delle annotazioni vanno conservati presso l'ufficio di P.G.

6 INTERVENTO ORDINARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA (violazione art. 5 L. 1083/71) IN ASSENZA DI LESIONI O INCIDENTE MORTALE

In caso di assenza di intossicazione da CO o decesso di persone, e comunque nel caso in cui l'organo di Polizia Giudiziaria accerti irregolarità nelle installazioni e negli impianti alimentati a gas ovvero accerti la commissione del reato di cui alla L. 1083/71, procederà ad inviare in un unico plico all'Autorità Giudiziaria la seguente documentazione:

- la Comunicazione di notizia di reato contenente una sintetica ricostruzione dei fatti, le regole specifiche di buona tecnica che si assumono violate, le generalità complete ed i recapiti telefonici delle persone coinvolte, i provvedimenti assunti (sospensione della fornitura di gas per motivi di sicurezza e pericolo per l'incolumità delle persone);
- il verbale di sopralluogo ed operazioni compiute attestante le attività d'indagine svolte (rilievi tecnici, fotografici, descrittivi);

- qualora siano note, le generalità dell'autore del reato o quant'altro valga alla sua identificazione e le generalità di eventuali manutentori intervenuti;
- l'epoca di installazione degli impianti e/o apparecchiature oggetto della violazione;
- copie degli eventuali documenti tecnici reperiti riguardanti l'impianto (rapporti manutentivi, libretto d'impianto);
- la visura camerale della ditta installatrice dell'impianto – apparecchiatura.

In merito all'eventuale adozione del sequestro penale dell'impianto – apparecchiature funzionanti a gas (art. 354 c.p.) è utile ribadire che il provvedimento ha lo scopo di conservare lo stato dei luoghi e delle cose affinché non subiscano mutazioni prima dell'intervento del Pubblico Ministero ed una funzione di sicurezza e protezione dell'incolumità pubblica.

Nell'accertamento del reato di cui alla legge 1083/71, nell'ipotesi di impianto pericoloso (accertata presenza dei fattori di rischio elencati in questa Direttiva), nel caso in cui non vi siano conseguenze dannose per le persone o per le cose, ovvero nel caso in cui non si concretizzi un “evento” (intossicazione, decesso scoppio incendio), la messa in sicurezza dell'impianto può essere conseguita, mediante disposizione all'azienda distributrice del gas combustibile dell'interruzione della fornitura del gas da parte dell'organo di P.G. procedente.

L'interruzione della fornitura del gas da parte delle aziende distributrici ha ovviamente una mera finalità di sicurezza per l'incolumità delle persone, ben diversa da quella del sequestro penale, che è probante del reato commesso: per tali motivi il provvedimento di sospensione della fornitura del gas è opportunamente sovrapponibile al sequestro qualora si determini un evento dannoso ed è di per sé sufficiente a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone, in caso di accertamento del mero reato di cui alla legge 1083/71, il cui quadro probante deve essere efficacemente integrato mediante una puntuale attività descrittiva dei luoghi, degli impianti e delle norme tecniche che si assumono violate.

Per quanto evidenziato, è utile tener conto dell'attuale normativa tecnica riguardante l'attività di installazione, manutenzione e controllo degli impianti funzionanti a gas. La norma UNI 7129 edizione del 2008 (resa cogente ai sensi della legge 1083/71 dal D.M. Del 13/08/2009), nella parte quarta messa in servizio degli impianti-apparecchi, prevede il caso in cui venga sospesa l'erogazione del gas per accertate gravi anomalie all'impianto che possono creare situazioni di pericolo: nell'articolato tecnico vengono peraltro esplicitati gli interventi e le operazioni da eseguirsi per ottenere il ripristino della fornitura del gas dall'azienda distributrice.

Per quanto riguarda l'attività degli Ispettori degli Impianti Termici (figura prevista da dal D.Lgs 192/2005), è opportuno precisare che l'attività di questi ultimi, in qualità di Pubblici Ufficiali, qualora sfoci nell'accertamento del reato di cui alla L. 1083/71, deve essere supportata,

nell'espletamento degli atti di Polizia Giudiziaria e qualora necessari, in via principale dagli Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale del Comune ove tale attività viene svolta.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti al Corpo dei Vigili del Fuoco, qualora intervengano a causa di incendio o esplosione dovuti all' incauto utilizzo del gas domestico, dovranno espletare le attività di accertamento del reato di cui alla L. 1083/71, previste dalla presente direttiva.

Qualora le anomalie riscontrate sull'impianto riguardino l'inefficienza delle canne collettive ramificate negli edifici multi piano, l'Ente accertatore proporrà al Comune l'emissione di Ordinanza che andrà rivolta al gruppo di condomini proprietari che di fatto utilizzano il manufatto riscontrato inidoneo e pericoloso. La proposta di ordinanza andrà altresì inoltrata nei confronti dell'amministratore dello stabile in qualità di rappresentante dei condomini sulle parti comuni dell'edificio.

7 L'ATTIVITA' DEGLI ISPETTORI DEGLI IMPIANTI TERMICI INCARICATI DALL'ENTE E LA RELATIVA QUALIFICA DI PUBBLICI UFFICIALI

L'art. 11 commi 18, 19 e 20 del DPR 26/8/93 n. 412 (commi modificati rispettivamente dagli articoli 13, 14, 15 del DPR 551/1999) istituisce la figura professionale del controllore - verificatore degli impianti termici, attualmente ridefinita dal D.Lgs 192/2005 come esperto a cui affidare le ispezioni, e pertanto nominalmente Ispettore degli Impianti termici sancendo che i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province /Città Metropolitane, per la restante parte del territorio, devono effettuare con cadenza almeno biennale i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici ai fini dell'efficienza energetica.

Il personale ispettivo deve essere in possesso di specifica competenza tecnica e non deve appartenere necessariamente all'organico dell'Ente che ha conferito l'incarico; esso può anche essere costituito da privati (art. 11 comma 19 DPR 412/93) poiché i controlli possono essere affidati "ad organismi esterni" attraverso la stipulazione di convenzioni e/o aggiudicazione di bando di gara. In base a quanto stabilito dalla D.G.R. X/1118 del 20/12/2013 il ruolo dell'Ispettore è incompatibile con soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici oggetto d'ispezione nonché con la figura di venditori di energia, mandatari e personale dipendente di queste organizzazioni.

Gli Ispettori degli Impianti Termici, nell'esercizio delle loro funzioni, esercitate ai sensi del DPR 74/2013, rivestono la qualifica giuridica di Pubblico Ufficiale in quanto gli atti d'accertamento da questi eseguiti sono a fondamento dei provvedimenti prescrittivi, impositivi e sanzionatori assunti dall'Ente pubblico nei confronti dei soggetti sottoposti alle ispezioni.

Sebbene i controlli di sicurezza sugli impianti – apparecchiature, funzionanti a gas, eseguiti dagli Ispettori, siano residuali rispetto ai controlli a loro demandati ex lege, ovvero quelli riguardanti il controllo del rendimento energetico degli impianti termici, essi debbono essere eseguiti per la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità ed ai fini dell'accertamento dei reati previsti e puniti dalla L. 1083/71.

Le predette attività di accertamento saranno eseguite secondo le direttive impartite dall'Ente preposto ai controlli (Comune - Province/Città Metropolitana) che predispose, in aderenza alla vigente normativa in materia (delibera regionale **DGR , X/1118 del 20 dicembre 2013**), i rapporti tecnici di controllo sui quali andranno riportate le criticità rilevate durante l'ispezione dell'Impianto.

L'art. 11 comma 18 del DPR 26/8/1993 n. 412 (modificato dall'art. 13 del DPR 551/1999) affida agli Ispettori “i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico”; inoltre i poteri pubblicistici, certificativi e prescrittivi nei confronti del cittadino, compiti propri del pubblico ufficiale in relazione all'impianto termico verificato, sono sanciti dall'articolo 11 commi 4 e 20 del DPR 412/1993 (commi modificati dagli articoli 8, 15 del DPR 551/1999).

I “manutentori degli impianti Termici funzionanti a gas” sono tenuti alla puntuale e completa redazione del rapporto di controllo tecnico da trasmettere all'Autorità competente (DAM: dichiarazione di avvenuta manutenzione), a seguito degli interventi manutentivi dovrà sempre essere eseguita la prova di tiraggio dell'apparecchiatura funzionante a gas, con apposito strumento, mediante le modalità previste dalla norma UNI 10845 (cogente ai sensi della legge) al fine di poter certificare se l'impianto possa funzionare ai fini della sicurezza per l'incolumità delle persone.

8 COMPETENZE

La vigilanza ed il controllo sulla sicurezza e l'impiego del gas combustibile appartiene in primo luogo alle Aziende ASL in virtù delle attribuzioni stabilite dalla legge 23.12.78 n. 833. Siffatta competenza trova conferma anche nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 9.10.1995 n° 3815.

Nei casi in cui gli Ispettori degli Impianti termici incaricati dall'Ente accertino irregolarità sugli impianti alimentati a gas che sfocino nel reato di cui alla L. 1083/71, ovvero accertino la presenza di fattori di rischio per l'incolumità delle persone, saranno coadiuvati, nell'attività di Polizia Giudiziaria, dagli Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale appartenete all'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.

Qualora si verifichi un'esplosione e/o un incendio in seguito alla violazione della 1083/71, la competenza a svolgere l'attività di Polizia Giudiziaria ed i relativi accertamenti delle violazioni è dei Vigili del Fuoco.

L'INTERVENTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA SUGLI IMPIANTI ALIMENTATI MEDIANTE BOMBOLE CONTENENTI G.P.L.

L'intervento di Polizia Giudiziaria svolto sugli impianti alimentati a gas riguardanti installazioni ove viene impiegato G.P.L. contenuto in bombole trasportabili comporta cautele e modalità operative diverse; i G.P.L. (gas di petrolio liquefatto) per le loro caratteristiche chimico – fisiche presentano criticità diverse dal gas naturale normalmente distribuito nelle reti domestiche, pertanto l'Ente UNI ha redatto una regola specifica di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza, la norma UNI 7131/1999, recepita ai sensi della legge 1083/71 con Decreto del M.I.C.A. datato 04/12/2000 (G.U. n° 1 del 05/01/2001)

Nell'articolato tecnico sono contenute specifiche prescrizioni relative all'uso ed al collegamento delle bombole agli impianti – apparecchiature, da questi alimentati, nonché le indicazioni sull'utilizzo in sicurezza delle bombole; le accennate criticità, relativamente alle caratteristiche chimico fisiche del G.P.L., inducono a maggiori cautele la Polizia Giudiziaria operante, nei casi in cui vengano accertate irregolarità impiantistiche su detta tipologia di impianti: è noto infatti che la densità del gas G.P.L. contenuto nelle bombole è superiore a quella dell'aria (maggiore - uguale ad 1,5 volte il peso dell'aria) rispetto a quella del gas naturale comunemente immesso nelle reti di distribuzione cittadine (inferiore – uguale a circa 0,5 volte il peso dell'aria) e perciò eventuali dispersioni di questi gas tendono ad accumularsi pericolosamente verso la parte più bassa del suolo (cantine, locali situati sotto il piano di campagna, seminterrati oppure, in pubblica via, infiltrandosi nella pubblica fognatura, sifoni o caditoie).

Per quanto sopra, durante l'attività di controllo la Polizia Giudiziaria operante, allo scopo di prevenire gravi incidenti, dovrà considerare quali gravi fattori di rischio le seguenti irregolarità.

A) FATTORI DI RISCHIO

L'esperienza acquisita attraverso la trattazione dei procedimenti relativi ad incidenti ed esplosioni derivanti dall'incauto utilizzo delle bombole di G.P.L. ha evidenziato che i fattori di rischio più ricorrenti nel determinismo degli incidenti sono i seguenti:

- ^ lo scorretto riempimento delle bombole di G.P.L. che deve essere eseguito solo presso gli imbottiglieri autorizzati ed **in nessun caso può avvenire presso i distributori di gas G.P.L. per autotrazione (art. 18 comma 5, D.Lvo 128/06, divieto assoluto);**
- ^ le operazioni di **collegamento e distacco** delle bombole dagli impianti e/o dalle apparecchiature che devono essere eseguite da personale qualificato adeguatamente formato ed informato sui rischi ed i pericoli derivanti da dette operazioni;

- ^ l'utilizzo di **manichette di collegamento** delle bombole alle apparecchiature non conformi per tipologia di materiali, per deterioramento o vetustà e non adeguate alle pressioni di esercizio;
- ^ l'utilizzo delle bombole **prive del riduttore di pressione**;
- ^ la collocazione delle bombole **vicino a fonti di calore** od **in luoghi non protetti** ed adeguatamente presidiati soprattutto ove vi è concorso di persone;
- ^ la non corretta **movimentazione** delle bombole e lo stoccaggio di queste in luoghi non idonei (non sufficientemente areati e ventilati) ovvero in locali situati al di sotto del piano stradale (sottoscala, cantine magazzini interrati ecc.),
- ^ **la detenzione non autorizzata**, a scopo di costituire scorte, di bombole vuote o piene non allacciate alle apparecchiature o agli impianti;
- ^ **la mancata formazione**, nei luoghi di lavoro ove vi siano dipendenti, dei lavoratori rispetto al rischio costituito dalla presenza, dal maneggio e dall'utilizzo delle bombole contenenti gas G.P.L.;
- ^ **l'omessa collocazione** nei luoghi di lavoro di idonei mezzi di estinzione degli incendi nelle forme previste dai piani di sicurezza di cui all'art. **art. 18 comma 1 lettere h) e t) del DLgs. 81/08**.
- ^ Le maggiori criticità si rilevano in conseguenza del superficiale e scorretto utilizzo delle bombole contenenti G.P.L.:
- ^ presso fiere e mercati da parte dei gestori di auto-negozi addetti alla cottura di cibi (presenti anche in vari punti della città di Milano, tra cui in adiacenza allo stadio di San Siro in occasione di partite e concerti),
- ^ presso esercizi pubblici (bar ristoranti) per il riscaldamento dei detersivi mediante apparecchiature irradianti alimentate a gas in bombole.

B) ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO AI SENSI DELLA L. 1083/71

Le norme UNI cogenti ai sensi della richiamata L. 1083/71 ed in particolare la norma UNI 7131/99, approvata con D.M. 4/12/2000, avente ad oggetto gli impianti alimentati a G.P.L., con particolare riferimento alla collocazione, movimentazione installazione e collegamento di bombole contenenti G.P.L. alle apparecchiature, dispongono nello specifico:

- ^ **UNI 7131/99 (art. 5.1.2)**- le bombole di GPL devono essere installate in posizione verticale con valvola in alto; in nessun caso le bombole devono essere coricate e/o/capovolte, né in fase di utilizzo (in quanto il gas GPL verrebbe prelevato in fase liquida dando luogo a quantità pericolose di miscela infiammabile) né in fase di stoccaggio;

- ^ UNI 7131/99 (art. 5.1.3) le bombole, gli annessi regolatore di pressione e tubo flessibile devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre i 40°C per effetto di irraggiamento solare o per l'esistenza di vicine sorgenti di calore;
- ^ UNI 7131/99 (art. 5.1.4)- bombole vuote o piene contenenti GPL non possono essere depositate o installate a livello più basso del suolo, in cantine, seminterrati o in prossimità di materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore;
- ^ UNI 7131/99 (artt. 5.5, 5.5.1.2, 6.4)- nelle installazioni fisse o mobili deve essere sempre presente e montato, fra bombola ed apparecchiatura, un regolatore di pressione;
- ^ UNI 7131/99 (art. 5.1.5)- bombole non collegate ad apparecchi utilizzatori a gas, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza;
- ^ UNI 7131/99 (art. 5.2.1)- Qualora le bombole siano installate all'aperto queste devono essere installate in luogo protetto dalle intemperie, dall'azione diretta dei raggi solari e qualsivoglia fonte di calore, da possibili urti accidentali e da manomissioni, lontano da cunicoli, fosse, cavedi e cantine.
- ^ UNI 7131/99 (art. 5.4.1, 5.4.2)- l'installazione delle bombole all'interno dei locali è soggetta alle limitazioni previste dall'art. 5.4.1 della norma per quanto attiene le dimensioni e art. 5.4.2 per quanto attiene alla tipologia.
- ^ UNI 7131/99 (art. 5.6.3)- il tubo flessibile deve essere conforme alla UNI 7140, avere lunghezza non maggiore di 2000 mm ed essere collegato a portagomma conformi alla UNI 7141, con impiego di fascette conformi alla norma stessa. La connessione fra il tubo flessibile e la bombola deve essere effettuabile senza che si inducano momenti torcenti nel tubo flessibile stesso.
- ^ UNI 7131/99 (art. 5.6.4)- il tubo flessibile impiegato nei collegamenti fra bombola ed apparecchiatura non deve avere giunzioni intermedie;
- ^ UNI 7131/99 (art. 5.6.5)- il tubo flessibile deve essere disposto in modo da non essere soggetto ad urti, strappi, tensioni, torsioni, piegature o schiacciamenti, da non venire in contatto con corpi taglienti, spigoli vivi e simili e da non riscaldarsi oltre i 50 °C;
- ^ UNI 7131/99 (art. 6.1.6) nelle installazioni all'esterno di bombole fra loro collegate ed il relativo gruppo di regolazione possono essere installate fino a quattro bombole, per una capacità complessiva non maggiore di 75 kg ivi comprese le eventuali bombole singole installate in altra posizione presso l'utenza servita.

Per quanto riguarda altri aspetti della normativa che pure potrebbero costituire situazioni di pericolo se non osservati, si rimanda alla consultazione della norma UNI 7131/99.

C) IL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/08 (COME MODIFICATO DAL D.Lvo 106/2009)

Il D.Lvo n. 81/2008, recante norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, stabilisce che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (**art. 70 comma 1**). Laddove le bombole contenenti G.P.L. siano collocate, movimentate, installate ed allacciate in ambiente lavorativo, ove siano presenti dipendenti questi dovranno essere adeguatamente informati e formati, ai sensi degli **artt. 36 e 37**, sul rischio derivante, proprio e verso terzi, dall'utilizzo di queste apparecchiature. Il datore di lavoro, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui **all'art. 17 comma 1 lettera a**, dovrà procedere alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori individuando altresì le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (**exart. 28**).

L'**art. 46** prevede, poi, che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere.

Il datore di lavoro e/o il dirigente sono sanzionati per le violazioni di dette norme con l'arresto anche fino a sei mesi (con un minimo da uno a tre) o con l'ammenda.

D) PROVVEDIMENTI CAUTELARI E MODALITA' OPERATIVE

- ⤴ Qualora l'intervento della Polizia Giudiziaria derivi dalla commissione di un reato con conseguenze dannose sulle persone (scoppio, lesioni personali, intossicazione da CO, incidente mortale, incendio) le bombole di G.P.L. andranno sequestrate ed affidate in giudiziale custodia al titolare del deposito che le ha commercializzate (si segnala in proposito che il titolare del deposito cede in vendita il gas contenuto ma non il recipiente che rimane di proprietà del fabbricante).
- ⤴ Qualora invece non si siano verificati incidenti ovvero in presenza della sola violazione dell'art. 5 della L. 1083/71 (in relazione alla norma UNI 7131/99) e/o del corrente reato di cui all'art. 46 co. 2 D.Lgs 81/08, i bidoni (bombole) di GPL non dovranno essere posti sotto sequestro, ma potranno essere semplicemente rimossi mediante ripresa in consegna sul posto dal titolare del deposito di vendita, previa effettuazione degli opportuni rilievi fotografici e descrittivi.
- ⤴ In tutti i casi nei quali venisse riscontrato l'utilizzo di apparecchiature funzionanti a gas in bombole poste in esercizio difformemente alle specifiche norme di prodotto (D.P.R. 661/96, regolamento per l'attuazione della Direttiva 90/396/CEE) ovvero difformemente alle prescrizioni del fabbricante, si dovrà procedere al sequestro penale delle

apparecchiature per la violazione della L. 1083/71 ed a porre in sicurezza gli apparecchi accertandosi che le bombole contenenti il GPL vengano rimosse e riprese in consegna sul posto dal fornitore.

- ^ Delle irregolarità accertate presso i pubblici esercizi, gli Ufficiali e gli Agenti operanti, con separato atto, informeranno dell'attività svolta, anche per conoscenza e quanto di rispettiva competenza, il Questore ed il Sindaco.

Nell'ipotesi di condotte di recidiva e/o di particolare gravità tali Autorità, avvalendosi dei poteri-doveri previsti per legge (art. 10 e 100 T.U.L.P.S. Per il Questore; 7 e 7 bis T.U.E.L. e 22 D.Lvo n. 114/1998 per il Sindaco) valuteranno, nella loro discrezionalità, l'opportunità di sospendere o revocare, la licenza degli esercizi che costituiscono un pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Ove sussista tale pericolo, e ricorrano condizioni di necessità e/o urgenza, gli Ufficiali operanti potranno richiedere all'Autorità Giudiziaria il sequestro, per finalità preventive (oltreché probatorie) non solo delle apparecchiature ma anche dell'esercizio commerciale e financo procedervi direttamente nei casi previsti dalla Legge (art. 321, 354 e 355 c.p.p.).

Le attività di verifica programmabili, per le quali si prevede il supporto dei Vigili del Fuoco, dovranno, ove possibile, essere preventivamente concordate col responsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale VVFF Milano, fatte salve ragioni di necessità ed urgenza.

E) COMPETENZE

- ^ La vigilanza ed il controllo sulla sicurezza degli impianti-apparecchiature alimentati con bombole di G.P.L. spetta in via principale e prioritaria ai Vigili del Fuoco, nell'ottica della funzione di prevenzione incendi, diretta a conseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente (art. 46 D.Lvo 81/08).
- ^ Alle ASL va riconosciuta una specifica competenza per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lvo 81/08).
- ^ Un ruolo importante va riconosciuto in materia ai Corpi di Polizia Locale nell'esercizio di istituzionali compiti di vigilanza presso fiere, mercati ed esercizi pubblici allorquando accertino la presenza di uno o più fattori di rischio sopra descritti.
- ^ Tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria saranno competenti, ove se ne presenti la necessità, trattandosi di reati procedibili d'Ufficio.


Si auspica una fattiva collaborazione tra le Autorità cui la presente è diretta, nell'ambito degli accertamenti dei reati di cui alla presente direttiva.

I destinatari della Direttiva sono pregati di farne pervenire comunicazione ai Comandi ed agli uffici dipendenti.

IL Procuratore della Repubblica Aggiunto

Coordinatore del VI Dipartimento

Dott.ssa Nunzia Gatto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nunzia Gatto". The signature is written in a cursive style with some loops and flourishes.